

D+S 21/2208



TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Giudice per le indagini preliminari

SENTENZA

- art. 444 c.p.p. -

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Dott.ssa Stefania Donadeo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO

- art. 444 c.p.p. -

N. 12107/19 R.G.N.R.

N. 22689/19 R.G.G.I.P.

All'esito dell'udienza preliminare del 13 luglio 2021 nel procedimento indicato pronunciando nei confronti degli imputati:

1) "E", nato a Milano il 24.04.1961, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia (verb. ident. del 11.10.2019).

ASSENTE

Difeso di fiducia dall'Avv. , del Foro di Milano con studio in
 e dall'avv.

2) , nato a , elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia (nomina datata 11.01.2021).

ASSENTE

Difeso di fiducia dall'Avv. , del Foro di Milano con studio in
 dall'avv.

3) , nato a , elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia.

Difeso di fiducia dall'Avv. , del Foro di Milano con studio in



4) L. [redacted]) ADVISORY S.p.A. (oggi LA International Cooperation S.R.L.), in persona del legale Rappresentante Dott. V. [redacted] T. [redacted], nato a [redacted], elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori di fiducia.

Difeso di fiducia dall'Avv. [redacted] e dall'Avv. [redacted], entrambi del Foro di Milano con studio in [redacted]

IMPUTATI

Dei delitti p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 319 - 321 - 322 bis co. 2 n. 2 c.p., perché, in concorso tra loro e con M. [redacted] G. [redacted], L. [redacted] V. [redacted] e Q. [redacted] F. [redacted] quali [redacted] e [redacted] del "gruppo L. [redacted]" di L. [redacted] ADVISORY S.p.A. e delle altre società del gruppo, M. [redacted] G. [redacted] quale partner di L. [redacted] ADVISORY S.p.A. e del "gruppo L. [redacted]" e responsabile del settore [redacted] della stessa società, G. [redacted] A. [redacted] Q. [redacted] (per il quale i procede separatamente) agendo per conto e nell'interesse delle imprese italiane facenti capo al "gruppo L. [redacted]" e in particolare della L. [redacted] A. [redacted] S.p.A., promettevano, offrivano e pagavano pubblici ufficiali dello Stato della Macedonia del Nord, nonché concordavano con gli stessi il pagamento di somme di denaro e di altri servizi o vantaggi, al fine di ottenere lo stabile asservimento di tali pubblici ufficiali agli interessi della L. [redacted] ADVISORY S.p.A. e del "gruppo L. [redacted]" mediante il compimento da parte di tali pubblici ufficiali di atti e comportamenti discrezionali e non rigorosamente predeterminati in relazione a gare d'appalto per l'ottenimento di contratti finanziati dall'Unione Europea in Nord Macedonia nell'ambito di progetti IPA (Instrument for pre-Accession Assistance) e, in particolare:

1. si accordavano per offrire vantaggi e utilità, ed effettivamente pagavano, G. [redacted] J. [redacted], funzionaria [redacted] del Ministero [redacted] della Macedonia del Nord, incaricata della gestione dei progetti [redacted], al fine di ottenere dalla stessa informazioni riservate - anche da altri dicasteri - relative alle gare d'appalto, venire a conoscenza delle condizioni di gara (Terms of Reference) prima che potessero essere rese pubbliche e dell'andamento della fase di aggiudicazione, e altresì per raccogliere informazioni dai suoi colleghi in altri ministeri e occasionalmente fare da tramite con J. [redacted] J. [redacted] e, in particolare:
 - a. concordavano il pagamento in favore della stessa della somma di €. 500,00 ogni mese - seppure poi non regolarmente pagata - che veniva versata direttamente da società del "gruppo L. [redacted]" tra metà del 2014 e tutto il 2015 su un c/c della G. [redacted] situato in Grecia, a fronte di fatture per asserite prestazioni



- fornite dalla G[redacted] in favore di società del "gruppo I[Credacted]" - prestazioni in realtà in tutto o in parte inesistenti - o somme che venivano comprese nelle fatture emesse dal G[redacted] e che questi poi girava alla G[redacted]
- b. la retribuivano pagando alla stessa e al figlio un viaggio in Italia- congiuntamente a J[redacted] e figlio nell'agosto 2014;
 - c. la retribuivano indicandola quale key short term expert nell'ambito del progetto in Bosnia-Erzegovina "I[redacted]", per la quale la stessa effettuava prestazioni nel 2015, nonostante nello stesso periodo fosse ancora dipendente pubblica e quindi impossibilitata, legalmente e materialmente, ad eseguire le prestazioni, e conseguentemente versavano in suo favore complessivamente euro 23.610;
 - d. la ricompensavano promettendole che l'avrebbero utilizzata regolarmente quale esperta nei progetti della I[Credacted] quando la stessa avesse cessato la sua attività di dipendente pubblico, concretizzando altresì tale promessa e reclutandola quale esperta nell'ambito della seconda fase del progetto "I[redacted]" nel 2017 dopo che la stessa si era dimessa dalla sua funzione di pubblico dipendente
2. si accordavano per offrire vantaggi e utilità, ed effettivamente pagavano, J[redacted] (posizione apicale politico- amministrativa) nel [redacted] della Macedonia del Nord, al fine di ottenere dallo stesso informazioni riservate relative alle gare d'appalto, la sua attivazione presso i Ministeri competenti e presso le commissioni per l'aggiudicazione delle gare e per evitare che nella fase finale dell'aggiudicazione e nella fase dell'esecuzione potessero sorgere problemi o intoppi burocratici che potessero danneggiare l'azienda, in particolare con la finalità di ottenere il suo appoggio per l'aggiudicazione della gara d'appalto [redacted] "Further support to independent, accountable, professional and efficient judiciary and promotion of probation service and alternative sanctioning" e, specificamente:
- a. lo retribuivano pagando allo stesso e al figlio un viaggio in Italia- congiuntamente a G[redacted] e figlio- nell'agosto 2014;
 - b. nel marzo 2015 contribuivano a pagare un suo viaggio di lavoro in Kazakhstan per la somma di €. 1.000,00, cifra che altrimenti lo J[redacted] avrebbe dovuto pagare personalmente in quanto al di fuori dal budget stanziato dal Ministero;
 - c. in data 17.07.2014 concordavano con lo stesso il pagamento di una somma di €. 42.000,00 in suo favore, oltre a €. 4.500,00 da corrispondere al G[redacted] per la mediazione corruttiva, affinché I[redacted] si adoperasse quale pubblico ufficiale per l'aggiudicazione alla L[redacted] & ASSOCIATI S.p.A. della gara d'appalto



- [redacted] "Further support to independent, accountable, professional and efficient judiciary and promotion of probation service and alternative sanctioning" con un finanziamento di €. 1.060.125,00, somma poi non corrisposta in quanto la gara veniva aggiudicata ad altro concorrente;
- d. lo retribuivano pagando allo stesso e alla sua famiglia un viaggio in Spagna nell'agosto del 2015 per un valore di €. 2.500,00;
- e. concordavano con lo stesso, in linea di principia, il pagamento di una somma in suo favore nel caso di aggiudicazione di contratti finanziati dall'Unione Europea nel Paese e, nei periodi immediatamente antecedente e successivo all'aggiudicazione in favore di L. [redacted] ADVISORY S.p.A. del contratto relativo alla gara [redacted] "Implementation of the legislation on mutual recognition of professional qualifications" (formalizzata il 19.11.2015 per un valore di €. 1.096.900,00), anche al fine di evitare che l'aggiudicazione non andasse a buon fine o che tra l'aggiudicazione e l'inizio dell'esecuzione potessero sorgere problemi tali da vanificare l'esito della gara, concordavano con lo J. [redacted] il pagamento di una somma pari a circa il 4% del valore del contratto, e specificamente dopo una contrattazione condotta personalmente dal Gf [redacted] e dal M. [redacted] concordavano dapprima il pagamento della somma di €. 40.000,00 in favore dello J. [redacted] (oltre ad €. 5.000,00 in favore del Gf [redacted] per la mediazione corruttiva), somma che veniva poi ridotta a €. 38.400,00 che il M. [redacted] trasferiva allo J. [redacted] dopo aver formato una fattura fittizia intestata a L. [redacted] ADVISORY S.p.A., apparentemente emessa da M. [redacted] L. [redacted], dopo aver trasferito la somma presso il c/c del M. [redacted] a Bucarest (ove lo stesso M. [redacted] era delegato a operare), e dopo essersi recato a Bucarest a prelevare la somma in contanti; somma che il M. [redacted] consegnava a J. [redacted] nel Nord Macedonia in contanti in due tranches nelle date 13/14 gennaio 2016 (€. 20.000,00) e 16 marzo 2016 (€. 18.400,00).

In Milano, Skopje e Kumanovo (Macedonia del Nord) dal 2014 al 16.03.2016

Così modificata la qualificazione giuridica

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con distinte richieste di rinvio a giudizio il pubblico ministero esercitava l'azione penale nei confronti di M. [redacted] G. [redacted] L. [redacted], Advisory Spa nonché - con distinta richiesta- Nei confronti di L. [redacted] V. [redacted] C. [redacted] G. [redacted] A. [redacted] G. [redacted]

All'udienza preliminare, alla quale si perveniva a seguito di deposito di memorie e documenti da parte di tutte le difese, tutti difensori muniti di procura speciale confermavano la volontà di definire il procedimento con patteggiamento come da richiesta scritta e depositata in cancelleria. Nell'interesse di G. [redacted] A. [redacted] C. [redacted] le difese sollevavano questione di difetto di giurisdizione nonché di omessa traduzione di atti.



Il giudice all'udienza del 13 luglio 2021, con separata ordinanza disponeva la restituzione degli atti al pubblico ministero in relazione alla posizione di G. A. C. per omessa traduzione dell'avviso conclusione indagini e degli atti successivi pur avendo, l'ufficio del pubblico ministero, la prova agli atti della conoscenza della sola lingua inglese ed in ogni caso della mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato G.

Stralciata la posizione del predetto, il giudice, sentite le parti, disponeva la riunione del procedimento nei confronti di M. e della società L. separato in fase di indagini a seguito di una richiesta, poi respinta dal gip, di definizione del procedimento ex articolo 447 cpp - con il procedimento madre nei confronti di L. Vi e C. F.

Disposta la riunione del procedimento le parti si riportavano alla loro richiesta scritta di patteggiamento nonché alle memorie ed ai documenti depositati al fine di giustificare la richiesta di pena alla quale il pubblico ministero ha prestato il consenso. In particolare le difese si soffermavano sulle rispettive richieste di applicazione delle circostanze attenuanti di seguito indicate.

Nelle rispettive memorie i difensori davano altresì conto delle somme di danaro sottoposte a sequestro da parte del pubblico ministero ed in parte messe a disposizione, a tal fine, dagli imputati.

Nell'interesse di L. e Advitory Spa, la difesa munita di procura speciale chiedeva l'applicazione della sanzione pecuniaria finale pari a 160 quote.

Pena così determinata: pena base, ai sensi dell'articolo 25 comma due decreto legislativo 231/2001, 360 quote del valore ciascuna di euro 500,00, e così euro 180.000; Ridotta ai sensi dell'articolo 12 comma due stesso decreto a 240 quote per un valore di euro 120.000, ridotta per la scelta del rito a 160 quote pari ad euro 80.000.

La determinazione delle quote e del valore delle stesse appare proporzionato ai fatti contestati, alla situazione attuale della società, all'attività svolta successivamente i fatti al fine di prevenire illeciti analoghi, avuto altresì riguardo alla somma pari a euro 80.000 depositata sul fondo unico giustizia al fine di risarcire il danno non patrimoniale allo stato della Macedonia e alla commissione europea; persone offese indicate dal gip in sede di rigetto della richiesta di patteggiamento avanzata da M.

A tal fine in udienza la difesa dell'Ente precisava e comprovava:

- di aver depositato la distinta bancaria pari ad € 40.000,00 per ciascuna persona offesa dal reato,
- di aver comunicato ai predetti enti sovranazionali l'avvenuto versamento al FUG delle somme a loro destinate;
- di aver avvisato le predette persone offese di prendere contatti con il Ministero della Giustizia italiano;
- che in caso di mancato interesse da parte dello Stato della Macedonia e da parte della Commissione Europea di riscuotere le somme messe per loro a disposizione a titolo di ristoro del danno, le stesse saranno acquisite, per volontà dell'ente imputato, al patrimonio dello Stato



rinunciando la [redacted] all'eventuale restituzione delle somme stesse 8 cfr. documentazione prodotta in udienza e verbale).

Il P.M. prestava il consenso chiedendo la confisca di quanto in sequestro.

La [redacted] Vi [redacted] e C [redacted] hanno chiesto la definizione del procedimento con patteggiamento alla seguente pena: Pena base anni sei di reclusione considerato più grave reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio di [redacted] per il tramite della fattura Mc [redacted] per l'importo di euro 38.400, ridotta ad anni quattro per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche, ridotta di 1/3 e quindi ad anni due mesi otto di reclusione per effetto della circostanza attenuante del risarcimento del danno, aumentata di mesi tre di reclusione, e quindi ad anni tre di reclusione, per effetto della continuazione interna contestata, ridotta ad anni due per la scelta del rito.

Le circostanze attenuanti generiche sono state richieste e concesse tenuto conto dell'incensuratezza degli imputati, del corretto comportamento processuale, e della necessità di adeguare la pena al caso concreto.

La circostanza attenuante del risarcimento del danno è stata richiesta e concessa avendo gli imputati già versato al fug euro 15.000 in fase di indagine a titolo di restituzione del profitto ed avendo, in vista del patteggiamento, depositato ulteriori euro 20.000 per ciascuno a titolo di risarcimento del danno (euro diecimila ciascuno a favore dello Stato della Macedonia del Nord ed euro 10 mila ciascuno a favore della DG NEAR presso la Commissione europea).

In udienza le difese C [redacted] F [redacted] e L [redacted] V [redacted] "B. 3" depositavano, ad integrazione delle memorie depositate il 07.07.2021 e il 12.07.2021, prova dell'avvenuto bonifico della somma pari a € 20.00,00 ciascuno a titolo di risarcimento del danno alle persone offese mediante versamento al FUG. Ribadivano anche la volontà di rinunciare alla restituzione delle somme depositate al FUG e destinate alle persone offese nel caso di mancato interesse delle stesse a recupero di dette somme (cfr. memorie depositate in data 7.7.2021 e 12.7.2021).

Il richiesto patteggiamento era subordinato alla concessione del beneficio della pena sospesa.

Il P.M. ha prestato il consenso.

Mc [redacted] G [redacted] attraverso il difensore munito di procura speciale, chiedeva la definizione del procedimento con patteggiamento rivedendo la pena proposta in fase di indagine e respinta dal gip.

Dunque in sede di udienza preliminare la difesa avanzava la richiesta di applicazione della diversa e più alta pena finale di anni due di reclusione.

Pena così determinata: pena basse anni 9 di reclusione, ridotta per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ad anni sei di reclusione, ridotta per la concessione della circostanza attenuante prevista dall'articolo 323 bis comma due del codice penale ad anni due di reclusione, aumentata per effetto della continuazione contestata ad anni tre di reclusione, ridotta ad anni due per la scelta del rito.

La difesa di Mc [redacted] G [redacted] nel riportarsi alla richiesta di patteggiamento e alla memoria già depositata in data 08.07.2021 precisava che l'imputato, in fase di indagini aveva



depositato al FUG la somma pari ad € 10.000,00 a titolo di restituzione del profitto del reato/risarcimento del danno allo Stato italiano.

Le circostanze attenuanti generiche sono state richieste e concesse tenuto conto del corretto comportamento processuale tenuto dall'imputato ed al fine di adeguare la pena al caso concreto. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 323 bis del codice penale è stata richiesta e concessa avuto riguardo al contenuto dell'interrogatorio al quale l'imputato si è volontariamente sottoposto fornendo elementi e circostanze alle indagini che hanno assicurato ulteriori e circostanziate prove dei reati commessi (cfr. memoria depositata in data 1.7.2021).

Il patteggiamento è subordinato alla concessione del beneficio della pena sospesa.

Il pubblico ministero ha prestato il consenso.

Tutti i patteggiamenti meritano di essere accolti stante la congruità della pena concordata e la conformità alle fattispecie penali contestate.

Va, innanzitutto, osservato che, sulla base degli atti, non deve essere pronunciata una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 c.p.p., esistendo sufficienti elementi circa la sussistenza del fatto, la corrispondenza del medesimo ad ipotesi di reato e l'attribuibilità dello stesso all'imputato (con esclusione, quindi, dell'evidenza di prove di innocenza) e non essendo sussistenti, al momento attuale, cause di estinzione del reato o difetti relativi a condizioni di procedibilità, come si evince dagli atti di indagine ed in particolare dalle seguenti fonti di prova:

- rapporto OLAF avente n. OF/2016/0312/A2 del 03.05.2018 con relativi allegati;
- rapporto finale OLAF del 18.07.2018;
- nota n. 200876 del 28.03.2019 con allegati, redatta dal 1° Nucleo Operativo della Guardia di Finanza di Milano;
- nota n. 404296 del 28.06.2019 con allegati, redatta dal 1° Nucleo Operativo della Guardia di Finanza di Milano;
- nota n. 608000 del 09.10.2019 con allegati, redatta dal 1° Nucleo Operativo della Guardia di Finanza di Milano;
- verbali di perquisizione e sequestro anche di materiale su sistemi informatici;
- s.i.t. rese da S. [redacted] in data 10.07.2019;
- s.i.t. rese da T. [redacted] in data 17.07.2019;
- esiti della rogatoria internazionale con l'Autorità della Macedonia del Nord;
- esiti dell'Ordine di investigazione europeo inviato all'Autorità greca;
- esiti dell'Ordine di investigazione europeo inviato all'Autorità danese ed, in particolare: dichiarazioni rese da K. [redacted] in data 11.12.2019 al P.M. ai sensi dell'art. 210 c.p.p.;
- dichiarazioni rese da J. [redacted] in data 02.07.2019 al P.M. ai sensi dell'art. 210 c.p.p. su rogatoria;



- dichiarazioni reseda G. J. in data 03.07.2019 al P.M. ai sensi dell'art. 210 c.p.p. su rogatoria;
- interrogatorio di C. F. reso dinanzi al P.M. in data 13.11.2019;
- interrogatorio di L. V. reso dinanzi al P.M. in data 20.11.2019;
- interrogatorio di M. L. reso dinanzi al P.M. in data 28.06.2019;
- interrogatorio di M. G. reso dinanzi al P.M. in data 24.07.2019, 18.09.2019.

Deve poi riconoscersi, passando all'esame degli ulteriori presupposti delineati dalla disciplina dell'istituto, che sussistono le seguenti condizioni:

- ⇒ le parti hanno liberamente espresso il consenso richiesto;
- ⇒ la procura speciale è valida;
- ⇒ ai fatti è stata data una corretta definizione giuridica;
- ⇒ la pena richiesta appare congrua ed è correttamente determinata.
- ⇒ Le circostanze attenuanti generiche sono state concesse al fine di adeguare la pena al caso concreto e tenuto conto del corretto comportamento processuale degli imputati che già in sede di indagini hanno depositato una somma di danaro al fug a titolo di restituzione del profitto del reato contestato.
- ⇒ La circostanza attenuante dell'art. 332 bis c.p. è stata concessa a M. avuto riguardo al concreto contributo dato alle indagini attraverso le chiamate in correità.
- ⇒ Le circostanze attenuanti del risarcimento del danno sono state concesse avuto riguardo alle somme di danaro depositate al FUG dalla Società, per un importo pari ad 80 mila euro, da C. e L. per un importo pari a 20 mila euro ciascuno al fine di risarcire il danno non patrimoniale subito dalla Macedonia del Nord e dalla commissione Europea.
- ⇒ Sussistono i presupposti di legge per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta nei termini e modi di legge.

La somma di danaro sottoposta a sequestro preventivo, parzialmente revocato dal P.M. che ha ridefinito i termini del profitto del reato alla luce del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite (*"il profitto confiscabile deve essere calcolato al netto dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto d'appalto ottenuto grazie al patto corruttivo - sez. un 26654 del 27.3.2008"*)(cfr. decreto datato 2.11.2020) ed ammontante ad euro 220.000,00 deve essere confiscata, trattandosi di un'ipotesi di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 322 ter c.p..

P.Q.M.

Visti gli artt. 444 e ss c.p.p.,

APPLICA

Con il consenso delle parti in ordine ai reati a loro ascritti

Nei confronti di L. V. C. F. concesse le circostanze



attenuanti generiche, concessa la circostanza attenuante del risarcimento del danno, aumentata la pena per il vincolo della continuazione contestato, ridotta la pena per la scelta del rito, la **pena di anni 2 di reclusione.**

Nei confronti di M. G.

concesse le circostanze attenuanti generiche, concessa la circostanza attenuante dell'art. 323 bis comma 2 c.p., aumentata la pena per il vincolo della continuazione contestato, ridotta la pena per la scelta del rito, la **pena di anni 2 di reclusione.**

Vito l'art. 163 c.p.

Dispone

la sospensione condizionale della pena inflitta a tutti gli imputati nei modi e termini di legge.

Visti gli artt. 444 e ss c.p.p., 63 Dlvo n. 231/2001

APPLICA, con il consenso delle parti

Nei confronti di L. s.p.a.

in ordine all'illecito amministrativo ad essa ascritto, ridotta la pena ex art 12 comma 2 Dlvo 231/2001, ridotta la pena per la scelta del rito, la sanzione pecuniaria pari a **160 quote per un valore complessivo pari ad euro 80 mila.**

Visti gli artt. 322 ter c.p. e 19 Dlvo 231/2001

Dispone

La confisca della somma di danaro in sequestro come da decreto del P.M. datato 2.11.2020.
Milano, 13 luglio 2021

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

dott. ssa Stefania DONADEO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
DEPOSITATO OGGI
Milano, il 22/7/2021
L'ASSISTENTE GIUDICE
dott. ssa Stefania DONADEO